
Regione Lombardia

Provincia di Cremona

Comune di Madignano



Riconoscimento del Reticolo Idrico Minore

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Ai sensi della delibera della giunta Regionale 25 Giugno 2002, n° VII/7868 e successive

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto	pag. 3
Art. 2. Definizioni	pag. 3
Art. 3. Competenze	pag. 3
Art. 4. Individuazione del reticolo idrico e delle fasce di rispetto	pag. 3
Art. 5. Norme generali di Tutela dei corsi d' acqua	pag. 5

ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 6. Divieti	pag. 5
Art. 7. Opere ed attività soggette ad autorizzazione o concessione	pag. 6
Art. 8. Divieti nelle fasce di rispetto	pag. 7
Art. 9. Opere ed attività soggette ad autorizzazione o concessione nelle fasce di rispetto	pag. 6
Art. 10. Obbligo dei proprietari frontisti dei manufatti posti su corsi d' acqua e nelle fasce di rispetto	pag. 8
Art. 11. Recinzione ed opere di protezione	pag. 9
Art. 12. Danni all' interno delle fasce di rispetto	pag. 9

PRESCRIZIONI

Art. 13. Corsi d' acqua utilizzati a fini irrigui	pag. 10
Art. 14. Canali Artificiali di reti industriali o irrigue	pag. 10
Art. 15. Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere	pag. 11
Art. 16. Scarichi d' acque	pag. 12
Art. 17. Corsi d' acqua coperti	pag. 13
Art. 18. Variazioni di tracciato dei corsi d' acqua	pag. 13
Art. 19. Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio statale	pag. 13
Art. 20. Autorizzazione paesistica	pag. 14
Art. 21. Divieti nelle fasce di rispetto	pag. 14
Art. 22. Procedure per il rilascio delle concessioni	pag. 14
Procedimento amministrativo	pag. 15
Procedimento amministrativo	pag. 15

Allegato "A" - Relazione Preliminare;

Allegato "B" - Progetto Reticolo Idrico Minore _Elaborato Grafico;

Allegato "C" - Glossario;

Allegato "D" - Schemi modalità misura distanze;

Allegato "E" - Normativa di riferimento per canoni di polizia idraulica;

Allegato "F" - Normativa Generale di Riferimento

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO

Il presente elaborato tecnico è costituito da una parte cartografica, con l'indicazione del reticolo idrico e delle relative fasce di rispetto, e da una parte normativa, con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto.

Art. 2. DEFINIZIONI

Valgono le seguenti definizioni:

- polizia idraulica: attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua;
- fascia di rispetto: area di territorio adiacente al corso d'acqua, in cui sono vietate le attività e le opere di cui agli artt. 6 e 8 e autorizzabili quelle indicate agli artt. 7 e 9;
- reticolo idrico principale: corsi d'acqua elencati nell'allegato A alle D.G.R.n.7/7868 del 25/01/2002 e successive;
- reticolo idrico minore: tutti i corsi non compresi nel reticolo idrico principale o di bonifica ed individuati nella "Carta del Reticolo Idrico"-
- reticolo idrico di bonifica: tutti i corsi compresi nell'allegato D della D.G.R.n.7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i..

Art. 3. COMPETENZE

Il Comune esercita l'attività di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua presenti sul proprio territorio non appartenenti al reticolo idrico principale o alla rete di bonifica o consorzio

Il Comune esercita tale attività con le seguenti modalità:

- sui corsi d'acqua individuati nella "Carta del Reticolo Idrico e delle relative fasce di rispetto", esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria e rilascia autorizzazioni e concessioni ai fini idraulici;
- sui restanti corsi d'acqua rilascia autorizzazioni ai fini idraulici.

Art. 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO

Il Reticolo idrico minore del Comune, con le relative fasce di rispetto, è rappresentato nella Parte cartografica, composta dal P.R.I.M. “Progetto Reticolo Idrico Minore” dell’intero territorio comunale, in una tavola in scala 1:10.000. Nella predetta tavola, il reticolo è rappresentato graficamente in modo da distinguere i corsi d’acqua in funzione della loro appartenenza al Reticolo Principale o Minore e dell’Autorità a cui compete l’esercizio delle attività di Polizia idraulica: Regione, Comune, Consorzi di Bonifica.

Le distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente al corso d’acqua a partire dal piede esterno dell’argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di canali coperti, l’ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

Art. 5. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA

Nelle domande ed nei progetti d’intervento sul reticolo idrico minore:

- è assolutamente necessario evitare l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene;
- non devono essere ridotte in linea generale le aree del corso d’acqua appartenenti al demanio idrico;
- ogni progetto d’intervento deve essere accompagnato dallo studio di compatibilità idraulica;
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi della normativa vigente, che non sia imposto da ragioni di pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

Possono essere in genere consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano di campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimento d’alveo.

Tali opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza deve essere consentita unicamente all’interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 6. DIVIETI

Sono lavori ed atti vietati lungo tutti i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese, i seguenti:

- a) l'esecuzione di opere che occupino o riducano le sezioni dei corsi d'acqua e delle aree di espansione e di divagazione al fine della moderazione delle piene;
- b) le variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica e relativi manufatti;
- c) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- d) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e colatori;
- e) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- f) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso normale delle acque;
- g) lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di superfici scoperte scolanti di pertinenza degli insediamenti salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
- h) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica.

Art.7. OPERE ED ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Sono subordinate ad autorizzazione le opere che interessano corsi d'acqua a carattere non demaniale, mentre sono subordinate ad atto di concessione le opere che interessano corsi d'acqua demaniali, da parte del soggetto che è competente all'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, così come indicato all'art.3.

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione o concessione:

- a) in generale, gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere relative ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di e di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- c) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza deve essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico ed ambientale e/o per la realizzazione di opere pubbliche;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, teleferiche, ecc.);
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- k) la posa di tubazioni e linee di servizi entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;

- l) le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- m) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione;
- n) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152, fermo restando il divieto in linea generale.

Art. 8. DIVIETI NELLE FASCE DI RISPETTO ai sensi dell' Art.96 lett."F" R.D. n° 523/1904

Nelle fasce di rispetto idraulico è vietato,

ad una distanza inferiore a mt 10 dal ciglio della sponda:

- a) Gli scavi e la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente art. 5;

ad una distanza inferiore a mt 4 dal ciglio della sponda:

- b) la movimentazione di terreno e le piantagioni di alberi e siepi a una distanza minore di 4 metri dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria, di rinaturalizzazione o mantenimento della vegetazione di ripa e/o sistemazioni ambientali;

divieto assoluto:

- c) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- d) l'interclusione della fascia di rispetto;
- e) le recinzioni in muratura costruite su fondazione;
- f) il pascolo e la permanenza del bestiame.

Art. 9. OPERE ED ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Nelle fasce di rispetto idraulico possono essere eseguite, p r e v i a autorizzazione o concessione di cui all'articolo 3, le seguenti opere ed attività:

- a) la demolizione di fabbricati, senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, come meglio precisato dal successivo art. 17.
In nessun caso deve essere ammessa la ristrutturazione intesa come demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti.
- c) opere ed impianti per la difesa e la regimazione idraulica;
- d) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- e) linee aeree e relativi pali e sostegni;
- f) interventi di sistemazione ambientale e del verde, compresi gli arredi;
- g) le recinzioni costituite da sostegni semplicemente infissi nel terreno o removibili, a distanza superiore a 4 metri dal ciglio della sponda;
- h) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tali da non pregiudicare le operazioni di manutenzione del corso d'acqua, strade in genere;
- h) l'installazione di cartelli pubblicitari e relativi sostegni.

Art.10 OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
2. tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
3. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
4. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;

Chiunque venga o sia stato autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua e nelle fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono state le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico dei corso d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

Art.11 RECINZIONI 0 OPERE DI PROTEZIONE

(si richiama IL PUNTO 20 l' articolo 28 del Piano delle Regole approvato unitamente al P.G.T. con delibera del 28.12.2009 n° 72)

Al fine di tutelare il sistema irriguo, si prescrive che in tutti gli ambiti di nuovo impianto urbanistico, tutte le Rogge ed i Bocchelli, dichiarati "acque pubbliche", siano tutelati da una fascia di rispetto di m. 10,00 a partire dal ciglio superiore del corso d'acqua, mentre, tutti gli altri corpi idrici minori sono tutelati da una fascia di rispetto di m. 5,00; da questa norma vengono esclusi i tratti dei corpi idrici, interni al centro edificato e le eventuali costruzioni esistenti alla data di adozione del PGT.

Gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto potranno essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e ristrutturazione.

Comunque, queste fasce sono computabili ai fini della determinazione del volume edificabile.

Nelle fasce di rispetto sono ammessi solo interventi di sistemazione e arredo delle aree verdi, eventuali costruzione di ponticelli, possibilmente con strutture di legno e recinzioni.

In fregio al ciglio del fosso, la recinzione, possibilmente in rete metallica di altezza inferiore di m. 1,50, dovrà acquisire l'autorizzazione dell'Ente Gestore che potrà prescriberne l'arretramento.

Art.12 . DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

PRESCRIZIONI

Art. 13. CORSI D'ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i Consorzi ed i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque a fini irrigui sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua deve essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua irrigui, anche se non facenti parte del reticolo idrico minore, devono essere volti al mantenimento, ed al ripristino ove necessario, dell'efficienza delle canalizzazioni.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, devono essere autorizzati ai fini idraulici.

Art. 14. CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE

Nel caso di canali artificiali realizzati o da realizzare per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche, non gestiti dal Consorzio di Bonifica, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel Reticolo idrico minore, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili. Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali possono essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le eseguire risultino compatibili da un punto di vista idraulico. L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica e dall'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme, previa acquisizione del parere del soggetto titolare della concessione demaniale di uso delle acque, qualora le opere influiscano sui presupposti della concessione e/o sull'attività dei gestori nell'esercizio della stessa concessione, di cui all'art.3.

Art. 15. VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI NUOVE OPERE

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se compatibili da un punto di vista idraulico.

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di quanto sopra anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi deve comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena devono essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non devono:

- a) restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.

In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo devono essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e devono comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua. I manufatti di attraversamento devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali progetti o necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti devono inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

Art. 16. SCARICHI DI ACQUE

L'autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d'acqua del reticolo minore è rilasciata dal Comune esclusivamente ai fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei volumi conferiti.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi devono acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui al presente articolo.

In genere deve essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Deve in ogni caso essere rispettato quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque e s.m.i., che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande di autorizzazione devono essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta con i metodi ed i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Lo scarico di acque meteoriche provenienti da civili abitazioni di superficie massima di 500 mq. sono soggetti al solo nulla-osta idraulico da parte del Comune.

Art. 17. CORSI D'ACQUA COPERTI

Per i corsi d'acqua già coperti, le fasce di rispetto individuate hanno la funzione di consentire l'ispezione e la manutenzione dei canali, e di migliorare le condizioni di accessibilità in occasione di interventi edilizi ai fabbricati o alle opere attualmente occupanti dette fasce.

I nuovi tombamenti, qualora ammissibili, oltre ad essere verificati dal punto di vista idraulico, secondo i criteri di cui al precedente art.15, devono essere progettati con particolare riguardo e riferimento alle future attività di manutenzione del canale.

Al progetto delle opere deve essere allegato una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione, nella quale devono essere specificate le modalità di accesso e di esecuzione dei lavori di manutenzione e la periodicità.

A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

Art. 18. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

In caso di variazione di tracciato dei corsi d'acqua, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

Chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

Dell'avvenuta trascrizione deve essere data tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 19. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO STATALE

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali deve proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale le nuove delimitazioni.

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore il Comune deve fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico.

Art. 20. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento di natura idraulica ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

Art. 21 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino stato è disposta con apposita ordinanza.

Art. 22. PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

Le domande di autorizzazione o concessione ai fini idraulici, di cui all'art.7 per l'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o la concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, devono essere presentate al Comune in quattro originali di cui uno in bollo, ed essere corredate dai documenti sottoelencati:

Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato) contenente:

- individuazione del luogo e motivazione della domanda;
- descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
- fascicolo della manutenzione per opere di rilevante importanza;
- assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;

- Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):

- verifiche idrologiche ed idrauliche; relazione geologica;
- relazione di calcolo delle strutture;
- parere favorevole dei soggetti titolari di concessioni demaniali, eventualmente coinvolti;

- Elaborati grafici:

- corografia in scala 1: 10.000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
- estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
- sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire, se necessario;
- particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda di autorizzazione o di concessione un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

Il Comune ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti di concessione verranno stabiliti, con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente, le condizioni, gli obblighi e la durata della concessione.

I procedimenti per il rilascio di autorizzazioni o di concessione ai fini idraulici si concludono mediante l'adozione di atti da parte del Responsabile del Settore competente del Comune.

I procedimenti di autorizzazione ai fini idraulici si concludono entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, mentre i procedimenti di concessione si concludono entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzione dei termini in caso di richieste di integrazioni.

Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n.7/13950 e s.m.i.

Il rilascio delle concessioni ai fini idraulici è subordinato, nei casi previsti dalla L.R. n.26/2001, al versamento di un importo cauzionale pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione, qualora nulla osti.

Relativamente ai canoni le modalità di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva, decadenza, rimborsi e sanzioni sono stabilite dalla L.R. n. 26 del 17/12/2001 art.1 e s.m.i. I soggetti che presentano istanza di concessione o autorizzazione ai fini idraulici sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria che vengono definite con determinazione del Responsabile del Settore competente del Comune.

